



**COOPERATIVA EDIFICATRICE L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA**

Aderente a: **legacoop**

TEL. 02.6100879 - 02.66501176 – FAX 02.6105566

e-mail: [info@coop-aurora.it](mailto:info@coop-aurora.it)

Cod. Fisc., Part. IVA e Reg. delle Imprese 03313130159

R.E.A. di Milano n. 111475 – Albo Cooperative: Iscrizione n. A107325

## **Adeguamento del Regolamento per la raccolta del Prestito Sociale**

A seguito delle nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 8 novembre 2016, di cui avete già ricevuto comunicazione, è stato necessario apportare modifiche agli art. 3 e 6 del Regolamento per la Raccolta del Prestito Sociale della nostra Cooperativa.

Ricordiamo che tali disposizioni sono già entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Qui di seguito riportiamo il testo completo degli art. 3 e 6 che saranno oggetto del punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci (in evidenza le parti modificate). Esso diventerà parte integrante del Regolamento vigente già in vostro possesso.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 3 – Importo massimo dei prestiti sociali**

1. Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni. Tali importi e limiti saranno indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa.
2. I prestiti complessivamente effettuati da ciascun socio, anche se suddivisi in più conti, che abbiano raggiunto l'importo massimo in vigore ai sensi del comma precedente non possono essere ulteriormente aumentati.  
Qualora l'accREDITamento degli interessi maturati nel corso dell'anno produca il superamento di tale importo massimo, gli interessi eccedenti detto importo massimo sono considerati infruttiferi e sono rimborsati al socio.
3. La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal Paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti. **Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia.**
4. L'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa.
5. **La nota integrativa dovrà altresì riportare:**
  - **l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;**
  - **qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;**
  - **ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;**
  - **un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/I)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria."**

## Art. 6 - Disponibilità delle somme depositate

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di prestito sociale i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito. In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno due (2) giorni dal momento della richiesta del Socio. In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso con un preavviso inferiore, in ogni caso mai inferiore a 24 ore. I depositi effettuati in assegni possono essere prelevati (salvo buon fine) dal giorno successivo al termine stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad indicarlo nel foglio analitico affisso presso la propria sede.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo massimo dei nuovi conti vincolati che possono essere aperti, nonché la durata massima degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione determina i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai conti di prestito sociale ordinari, sia per contanti che mediante assegno bancario emesso dalla Cooperativa, nonché la durata del preavviso per il prelevamento di importi superiori a detto limite. La Cooperativa si riserva la facoltà di rinunciare al preavviso richiesto per l'effettuazione di prelevamenti di importi superiori al limite sopra indicato. I prelevamenti in contanti non possono, in ogni caso, avvenire prima di 24 ore dalla richiesta e superare l'importo stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 3.5.1991, n.143, convertito dalla legge 5.7.1991, n.197, e successive modificazioni (vedi nota in calce al presente articolo).
5. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti i cui depositi possono essere prelevati, con le stesse modalità indicate al comma precedente, dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa. Le possibili durate del vincolo vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e comunicate ai soci mediante affissione del foglio informativo analitico presso la sede della Cooperativa. La durata del vincolo prescelta dal socio e la corrispondente scadenza vengono riportate sul conto e sul libretto. Il conto vincolato è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa, entro la scadenza del vincolo, la propria intenzione di rinnovare il vincolo o di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre mesi, con l'applicazione delle medesime condizioni economiche del prestito scaduto. Alla scadenza del trimestre, il prestito vincolato verrà automaticamente convertito in prestito ordinario.
6. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario dal 15 gennaio al 15 febbraio dell'anno successivo. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.
7. I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una richiesta di restituzione anticipata, parziale o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta.
8. Sulla somma rimborsata anticipatamente si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore a tale data iniziale per i conti con vincolo di durata immediatamente inferiore al tempo trascorso dalla stessa data iniziale, diminuito della percentuale periodicamente decisa dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con riferimento all'anno di inizio del vincolo e comunicata ai soci mediante indicazione nel foglio informativo affisso presso la sede della Cooperativa. Se il tasso risultante da tale diminuzione risulta inferiore a quello in vigore alla data di inizio del vincolo in corso per i prestiti sociali ordinari, si applica quest'ultimo tasso per tutta la durata del prestito. Per i conti vincolati sui quali siano riconosciuti i tassi variabili di cui all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, le variazioni intervenute nel periodo di durata del deposito della somma rimborsata sono applicate al tasso in vigore alla data di inizio del vincolo in corso diminuito ai sensi del presente comma.